

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VENEZIA/TERNANA DEL 27.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DELL'11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. BIGICA EMILIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;
- AMMENDA DI € 500,00;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/JUVENTUS DEL 10.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 188 del 13.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Bigica Emiliano.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUAITA LEANDRO SEGUITO GARA POTENZA/SARNESE DEL 18.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA VENEZIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;
- AMMENDA DI € 5.000,00;

INFLITTE AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/CITTADELLA DEL 25.3.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018]

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 28 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio